

soprattutto sotto il profilo dell'inquinamento del terreno circostante ad esso, tanto che con provvedimenti del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 10 del 23 Luglio 1986 e n. 22 del 4 Novembre 1986 venne fatto divieto di consumo, somministrazione e vendita dei prodotti di origine vegetale e di origine animale, provenienti rispettivamente dal terreno e da allevamenti, collocati nel raggio di 1 Km. dall'inceneritore in oggetto;

- RICHIAMATI pertanto gli elementi di perplessità igienico-sanitaria finora emersi, non tanto e non solo in relazione all'impianto considerato in sè, bensì in relazione al fatto che la collocazione dell'impianto in quella determinata area urbanistica somma fattori diversi di inquinamento endogeni ed esogeni;

- CONSIDERATO che finalità primaria delle competenze pubbliche (ed in particolare delle competenze comunali) ai sensi del DPR 10 settembre 1982 n. 915 è che sia evitato, in sede di servizio di smaltimento rifiuti, "ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli" (cfr. art. 2, lett. a), e che siano dettate "norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti" (cfr. art. 8 lett. b);

- CONSIDERATA pertanto primaria ed assolutamente irrinunciabile la tutela delle popolazioni residenti nelle adiacenze dell'inceneritore (ed in particolare all'interno del raggio di 1 km. da esso, anche in riferimento all'art. 24 della legge 20 marzo 1941 n. 366 e successive modifiche ed integra-